

COMUNICAZIONE N. 243

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: - Dott.ssa L. Castigliero

OGGETTO: Diffide da parte
dei sospesi ex D.L. n. 44/2021
– invio fac simile nota.

Facendo seguito alla precedente Comunicazione n. 240/2021,
si auspica di fare cosa gradita trasmettendo un fac simile di nota di
risposta alle diffide di cui all'oggetto che stanno pervenendo agli
Ordini.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

All.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 18991/2021 del 01-12-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Egr. Dott....

OGGETTO: Vs. comunicazione avente ad oggetto Reintegrazione immediata nell'albo professionale e nel posto di lavoro – revoca dell'atto di accertamento della mancata ottemperanza all'obbligo di vaccinazione.

In riferimento alla nota indicata in oggetto, si precisa che le modifiche apportate all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, non hanno nessuna incidenza sulla Sua sospensione dall'Albo professionale disposta in esito al procedimento definito nel vigore della norma secondo la previgente formulazione.

Com'è noto, infatti, il nuovo Decreto Legge che sostituisce le disposizioni di cui al precedente D.L. n. 44/2021 non priva di effetti giuridici gli atti precedentemente adottati dalle ASL e dagli Ordini territoriali, posto che, ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale *“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

Dal tenore della Sua nota, peraltro, traspare molto chiaramente la Sua intenzione di non adempiere all'obbligo vaccinale nemmeno sulla base delle disposizioni, attualmente vigenti, contenute nel novellato articolo 4 del D.L. n. 44/2021. A tale riguardo, si rammenta che la norma tuttora stabilisce che la vaccinazione gratuita costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e aggiunge che, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo si estende alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Si ricorda, infine, che l'esercizio dell'attività professionale, in qualunque forma giuridica e modalità svolta, in costanza di sospensione, integra il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 del Codice Penale.

La Sua sospensione, pertanto, resta efficace fino a quando non perverrà la comunicazione di cui al comma 5 del più volte citato art. 4 del D.L. 44/2021 dalla quale si evinca il completamento del ciclo vaccinale primario; nelle more sarà cura di questo Ordine, in ogni caso, avviare gli accertamenti che la legge oggi demanda all'ente scrivente.

Distinti saluti